

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 12-30 novembre 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-255/21</p> <p>ITALIA</p> <p>Consiglio di Stato</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazioni elettroniche/Comunicazioni televisive e radiofoniche</p> <p>Divieto di affollamento pubblicitario e autopromozione</p> <p>Interpretazione dell'art. 23.2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13/UE, che, come modificato dalla direttiva 2018/1808/UE, ha escluso dall'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario non solo gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati (esclusione già prevista nella direttiva originaria), ma anche gli annunci dell'emittente in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti.</p> <p><i>Dubbio sulla portata innovativa/irretroattiva o ricognitiva/retroattiva della disposizione sopra richiamata nonché sulla delimitazione della nozione di affollamento pubblicitario ivi contenuta e dei relativi presupposti applicativi, con particolare riguardo al caso di un'impresa editoriale di gruppo che invoca la possibilità di esentare dall'affollamento pubblicitario i messaggi promozionali cross-mediali e/o cross-piattaforme verso altre imprese del gruppo.</i></p>
<p>Cause riunite C-363/21 e C-364/21</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-DIPE - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E</p>	<p>Disposizioni istituzionali - sistema europeo dei conti nazionali nell'UE (cd. Regolamento SEC 2010) - disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio - Codice italiano di giustizia contabile</p>

<p>ITALIA</p> <p>Corte dei Conti</p>	<p>IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA</p> <p>PCM- UFFICIO SPORT</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE (FINANZE)</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p> <p>ISTAT-ISTITUTO NAZIONALE. DI STATISTICA</p> <p>AGENTE CEDU</p>	<p>Interpretazione della disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio, di cui al regolamento (UE) "SEC 2010" n. 2013/549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, e alla direttiva (UE) n. 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività delle tutele.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma del codice italiano di giustizia contabile, come l'art. 23-quater, secondo comma, d.l. n. 137/2020, inserito in sede di conversione dall'art. 1, della l. n. 176/2020, che limita la giurisdizione del giudice contabile sull'elenco ISTAT «ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica».</i></p>
<p>C-404/21</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Asti</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. DEL LAVORO E DELLE POITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali/Mercato interno/Disposizioni istituzionali</p> <p>Diritto del membro del personale della Banca Centrale Europea (BCE) al trasferimento presso il sistema pensionistico della Banca Centrale Europea (BCE) dei diritti pensionistici maturati presso l'INPS</p> <p>Interpretazione degli artt. 45 e 48 (libera circolazione dei lavoratori) del TFUE, art. 4 del TUE (dovere di leale cooperazione), l'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri Agenti dell'UE e l'articolo 8 dell'Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa e/o una prassi nazionale che non consente</i></p>

	<p>MIN. AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>PCM - DPE STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p><i>al lavoratore di uno Stato membro che abbia maturato contributi presso l'Istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso la BCE di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato. Dubbio se tale diritto debba essere riconosciuto anche a prescindere dalla emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra lo Stato membro o l'istituto di previdenza nazionale e la BCE, che definisca le modalità di attuazione di detto diritto.</i></p>
<p>C-422/21</p> <p>ITALIA</p> <p>Consiglio di Stato</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale - revoca delle misure di accoglienza a seguito di comportamento gravemente violento posto in essere al di fuori del centro di accoglienza</p> <p><i>Interpretazione dell'art. 20 (Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza), paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).</i></p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una norma nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle "persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i></p>
<p>C-437/21</p> <p>ITALIA</p> <p>Consiglio di Stato</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Libera prestazione di servizi dei trasporti marittimi - trasporto veloce passeggeri e trasporto ferroviario via mare - equiparazione - appalti pubblici di servizi - esclusione - riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. - compatibilità eurounitaria di disposizione nazionale</p> <p><i>Compatibilità con i principi euro unitari sulla libera prestazione dei servizi dei trasporti marittimi e sulla concorrenza di una norma nazionale che prevede l'equiparazione del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia apparendo idonea in tal</i></p>

	<p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>modo a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del servizio di collegamento marittimo ferroviario via mare, anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci, tra la Sicilia e la penisola e configurare inoltre una misura di aiuto di stato in favore di quest'ultima.</p>
--	---	---

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-349/21 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. DIFESA GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Intercettazioni telefoniche in un procedimento penale - riservatezza delle comunicazioni - limitazioni</p> <p>Interpretazione dell'art 15, par 1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla luce dell'art 5, par 1 - riservatezza nelle comunicazioni - e considerando 11 - diritto alla vita privata - della medesima direttiva.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità eurounitaria di prassi nazionali in forza delle quali il giudice, in un giudizio penale, autorizza le intercettazioni, le registrazioni e la memorizzazione di conversazioni telefoniche degli indagati, servendosi di moduli standard senza alcun riferimento al caso specifico, affermandosi genericamente rispetto delle disposizioni di legge e se tali intercettazioni, acquisite in tal modo, possono essere utilizzate quale prova del reato contestato.</i></p>
<p>C-375/21 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ARERA -AUTORITA'. DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</p>	<p>Ambiente</p> <p>Qualità dell'aria - emissioni industriali - centrali termoelettriche - possibilità di deroga ai limiti di emissione</p> <p>Interpretazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), articoli 15, par. 4 ("<i>Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti</i>") e 18 ("<i>Norme di qualità ambientale</i>"); della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, articoli 13 ("<i>Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana</i>") e 23 ("<i>Piani per la qualità dell'aria</i>"), del Trattato sull'unione europea, art. 4, paragrafo 3</p> <p><i>Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione sia obbligata a verificare se la concessione di detta</i></p>

		<p><i>deroga pregiudichi il rispetto delle norme di qualità ambientale.</i></p> <p><i>Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione debba valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all'inquinamento, compreso l'effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite di qualità dell'aria in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.</i></p>
<p>Cause riunite C-383/21 e C-384/21</p> <p>BELGIO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p>	<p>Appalti pubblici</p> <p>Appalti pubblici in house - appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di applicazione dell'eccezione "in house" del "controllo analogo congiunto" di cui all'art. 12.3, nonché dell'eccezione della cooperazione orizzontale non istituzionalizzata tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 12.4</p> <p><i>Dubbi:</i></p> <p><i>i) sull'effetto diretto delle disposizioni sopra richiamate;</i></p> <p><i>ii) se una società di edilizia residenziale pubblica partecipi agli organi decisionali di una società cooperativa intercomunale controllata per il solo fatto che un membro del CdA di tale controllata nella sua qualità di consigliere di un comune socio non esclusivo si trovi ad essere anche amministratore della medesima società di edilizia;</i></p> <p><i>iii) se tra la società e il comune controllanti e la società controllata possa comunque configurarsi una cooperazione orizzontale nel momento in cui i primi due, in funzione di un progetto di loro interesse, intendano affidare alla controllata compiti strumentali afferenti ad un settore dell'oggetto sociale nel quale sono soci.</i></p>
<p>C-385/21</p> <p>ROMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Concorrenza</p> <p>Proporzionalità delle sanzioni in caso di violazione delle regole sulla concorrenza</p>

	<p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 101 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, di prevedibilità e di proporzionalità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che un'Autorità Garante della Concorrenza nella determinazione di una sanzione in rapporto al fatturato scelga di considerare i ricavi complessivi realizzati dalle imprese nell'ultimo anno di partecipazione all'infrazione (ossia il fatturato lordo) senza verificare se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all'esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, in maniera conforme alla realtà economica.</i></p>
<p>C-388/21</p> <p>GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM-DPE -STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p> <p>ARERA -AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p>	<p>Ambiente/Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Dieselgate - impianti di manipolazione nei veicoli diesel – risarcimento del danno</p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato.</i></p> <p><i>Dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore.</i></p>
<p>C-392/21</p> <p>ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Dipendenti pubblici di ruolo - prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le</p>

	<p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali- possibilità di ricomprendere gli occhiali da vista nella nozione di dispositivo speciale di correzione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.</p> <p><i>Dubbio se, in base alla normativa UE gli occhiali da vista rientrano tra i dispositivi speciali di correzione; Dubbio se rientrano in detta categoria solo a condizione che siano utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro;</i></p> <p><i>Dubbio infine se il datore possa assolvere all'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione anche facendosi carico delle spese sostenute dal lavoratore per procurarsi detto dispositivo o riconoscendo ai lavoratori un aumento generale della retribuzione corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose».</i></p>
<p>C-393/21</p> <p>LITUANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p> <p>ENAC -ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Titolo esecutivo europeo - sospensione esecuzione</p> <p>Interpretazione e applicazione dell'articolo 23 ("Sospensione o limitazione dell'esecuzione") del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e degli articoli 36 paragrafo 1, e 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio su come debba essere interpretata la nozione di «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004.</i></p> <p><i>Dubbio su quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione di una decisione giudiziaria emessa sulla base di un titolo esecutivo europeo e quale debba essere la portata della verifica dell'impugnazione effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione.</i></p> <p><i>Dubbio se le misure di cui all'art. 23 debbano essere adottate alternativamente o possano essere cumulate.</i></p>

		<p><i>Dubbio se qualora l'esecutività di una decisione giudiziaria sia stata sospesa nello Stato di origine, l'esecuzione di tale decisione debba essere automaticamente sospesa in un altro Stato membro o se, a tale riguardo, sia necessaria una decisione dell'autorità competente dello Stato di esecuzione.</i></p>
<p>C-394/21 ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</p>	<p>Concorrenza</p> <p>Regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica - concessione licenze - Restrizione della concorrenza</p> <p>Applicabilità del regolamento 2019/943 al gestore del mercato dell'energia e contestualmente, applicabilità della direttiva 2019/944. Possibilità che la concessione di una unica licenza costituisca una restrizione della concorrenza a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l'articolo 106 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se nella regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica, la normativa europea consenta di assegnare un'unica licenza a un solo gestore o se, per contro, sussista un obbligo per lo Stato membro di bloccare un monopolio nel mercato dell'energia.</i></p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità delle disposizioni europee inerenti alla libera concorrenza a un gestore del mercato dell'energia elettrica come una borsa merci.</i></p> <p><i>Dubbio, infine, se la concessione di una singola licenza ad un unico gestore costituisca o meno una restrizione della concorrenza.</i></p>
<p>C-395/21 LITUANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - pagamento dei servizi legali - conformità di una clausola al principio di trasparenza</p> <p>Interpretazione dell'art 4, par 2 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori alla luce dell'art 169 TFUE e dell'art 38 CDFUE sulla protezione dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini della determinazione dell'abusività di una clausola, nell'espressione "oggetto principale del contratto", richiamata all'art 4 par 2 della direttiva 93/13/CEE, rientri una clausola, che non è stata oggetto di negoziato individuale e che si trova</i></p>

		<p><i>in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, riguardante il costo e le modalità di calcolo dello stesso;</i></p> <p><i>Dubbio se, sulla base del principio di trasparenza, sia sufficientemente chiara e comprensibile una clausola sul prezzo, inserita in un contratto di servizi legali, che indichi soltanto il compenso orario dovuto all'avvocato e non altri elementi tali da consentire al consumatore di valutare il costo finale dei servizi legali e le conseguenze economiche di tale clausola.</i></p>
<p>C-407/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. LAVORO E POL. SOCIALI</p> <p>MIN. CULTURA</p> <p>MIN. TURISMO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM – DPE- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Pacchetti turistici e servizi turistici collegati - risoluzione del contratto a seguito di emergenza sanitaria legata a pandemia da Covid-19 - possibilità di corrispondere un buono pari all'importo del pagamento effettuato</p> <p>Interpretazione dell'articolo 12 (<i>"Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto"</i>) della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio se nel caso di risoluzione di un contratto relativo all'acquisto di pacchetti turistici e servizi collegati per circostanze straordinarie legate all'epidemia da Covid-19, l'organizzatore debba rimborsare in denaro il prezzo pagato oppure possa rimborsarlo per equivalente, in particolare sotto forma di buono pari all'importo del pagamento effettuato.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi in cui tali rimborsi siano intesi come rimborso in denaro, dubbio se sia possibile, in relazione alle conseguenze, in termini di calo del fatturato, che la crisi sanitaria legata all'epidemia da Covid-19 ha provocato sugli operatori turistici, derogare temporaneamente all'obbligo, per l'organizzatore, di rimborsare al consumatore il prezzo integrale pagato per l'acquisto del pacchetto turistico e servizi collegati.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia possibile modulare gli effetti nel tempo di una decisione di annullamento di un atto di diritto interno contrario al diritto europeo.</i></p>

<p>C-410/21</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>ART- AUT. DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p> <p>MIN. SALUTE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Trasporto su strada - distacco del lavoratore - ritiro provvisorio del certificato A1 da parte dello Stato emittente - autorizzazione di trasporto su strada - determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile</p> <p>Interpretazione degli artt 5 - valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro - del regolamento 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 13, par 1, lett b e i - esercizio di attività in due o più Stati membri - del regolamento n. 883/2004/CE, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 3, par 1, lett a - requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e 11, par 1 - istruzione e registrazione delle domande - del regolamento 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e art 4, par 1, lettera a), - licenza comunitaria - del reg n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.</p> <p><i>Dubbio sul valore giuridico di un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile per un lavoratore distaccato - cd. certificato A1 - che in pendenza di un giudizio penale nello Stato membro di occupazione sia stato provvisoriamente ritirato con efficacia retroattiva dallo Stato membro di rilascio;</i></p> <p><i>Dubbio se l'ottenimento di una autorizzazione di trasporto su strada in uno Stato membro dimostri che una impresa ha stabilito la propria sede in modo effettivo e stabile in tale Stato ai fini della determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile.</i></p>
<p>C-411/21</p> <p>PORTOGALLO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. CULTURA</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Libera prestazione di servizi</p> <p>Interpretazione della libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa portoghese che, nel dettare i principi dell'azione dello Stato nell'ambito della promozione, sviluppo e tutela dell'arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive, pone a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento una tassa</i></p>

	<p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>PCM - DPE - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p><i>di sottoscrizione relativa all'accesso a servizi di programmi televisivi in Portogallo da destinare alla produzione cinematografica e audiovisiva portoghese.</i></p>
<p>C-412/21</p> <p>ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG DOGANE E MONOPOLI</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Apertura di un deposito fiscale per la produzione di alcol - sospensione di una autorizzazione da parte di una autorità sulla base di presunzioni oggetto di indagine penale - principio della presunzione di innocenza - principio del ne bis in idem</p> <p>Interpretazione degli artt. 48 - presunzione di innocenza - e 50 - principio del ne bis in idem - della CDFUE in combinato disposto dell'art 16, par 1 - autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti sottoposti ad accisa - della dir. Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di un provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione di alcol disposta sulla base di mere presunzioni oggetto di un'indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia definitiva di condanna in materia penale e che siano state inflitte, per i medesimi fatti e alla stessa persona, due sanzioni aventi ad oggetto la sospensione dell'autorizzazione.</i></p>
<p>C-414/21</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AG. ENTRATE</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Tassazione su minus valenze azionarie - trasferimento della sede di società in altro Stato membro - divieto di deduzione di perdite fiscali in altro Stato membro - libertà di stabilimento - compatibilità di norma nazionale</p> <p>Interpretazione dell'art 49 TFUE - libertà di stabilimento.</p>

		<i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, e in particolare con il principio di libertà di stabilimento, di una norma nazionale belga che non consente ad una società che ha trasferito la sua sede dal Lussemburgo in Belgio la deduzione dal reddito di perdite/minusvalenze da azioni fiscalmente maturate in precedenza in Lussemburgo.</i>
C-416/21 GERMANIA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI	<p align="center">Appalti pubblici</p> <p>Parità di trattamento tra concorrenti - offerte non autonome né indipendenti</p> <p>Interpretazione del combinato disposto dell'art. 18.1 della direttiva 2014/24/UE, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata, e dell'art. 57.4, lett. d), della medesima direttiva, a norma del quale un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico se dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità dell'aggiudicazione di un appalto a imprese che costituiscono un'unità economica, ciascuna delle quali ha presentato un'offerta, con il principio euro-unitario di parità di trattamento dei concorrenti.</i></p>
C-418/21 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MIN. SALUTE AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AIFA- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	<p align="center">Salute</p> <p>Alimenti a fini medici speciali - nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche - nozione di dati scientifici generalmente riconosciuti</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nonché del regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali.</p>

		<p><i>Dubbio sulla nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche: possibilità che esse ricorrano solo in relazione ad un aumento delle esigenze nutrizionali a causa della malattia che l'alimento in esame soddisfa o che sia invece sufficiente che l'assunzione di tale alimento comporti un generale beneficio considerato che le sostanze in esso contenute contrastano i disturbi o alleviano i sintomi;</i></p> <p><i>Dubbio inoltre se l'espressione dati scientifici generalmente riconosciuti in base al diritto UE presupponga in ogni caso uno studio randomizzato, controllato verso placebo e in doppio cieco, che, pur non riguardando il prodotto in questione, fornisca almeno elementi a sostegno degli effetti dichiarati.</i></p>
<p>C-419/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>PCM - DPE STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Contratto relativo a molteplici forniture-ritardo nei pagamenti - possibilità di riconoscere al creditore il diritto al risarcimento per ogni pagamento in ritardo - definizione di "transazione commerciale"</p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/7/UE recante norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, specificatamente per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2 punto 1 e dell'articolo 6, par. 1</p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture il diritto al risarcimento, in caso di ritardo nei pagamenti, comprende un unico importo forfettario per l'intero contratto, indipendentemente dal numero delle forniture in relazione alle quali il pagamento è in ritardo, ovvero l'insieme degli importi forfettari relativi a ciascuna fornitura di beni.</i></p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture di beni, ciascuna di queste forniture costituisce una transazione commerciale ai sensi della direttiva, in relazione alla quale può essere richiesto un importo forfettario a titolo di risarcimento ovvero se le molteplici forniture si riferiscono ad un unico negozio commerciale in relazione al quale può essere chiesto un solo importo forfettario.</i></p>
<p>C-423/21</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p>Proprietà intellettuale</p> <p>Comunicazioni elettroniche - giustizia e diritti fondamentali - diritto d'autore - applicabilità del diritto d'autore anche ad attori terzi -</p>

	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. CULTURA</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>nozione di «comunicazione al pubblico» - principio di territorialità</p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 2 e l'articolo 3 della predetta direttiva. Inoltre, interpretazione dell'articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rinvio pregiudiziale inteso come integrazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-426/21 Austria.</p> <p><i>Dubbio se, in relazione alla definizione di «comunicazione al pubblico», il gestore diretto di una piattaforma di streaming sia ritenuto responsabile relativamente alla comunicazione della presenza di contenuti protetti in una trasmissione. Dubbio se lo stesso obbligo di comunicazione ricada anche su attori terzi collegati tramite regolare contratto e/o diritto di società al gestore diretto. Dubbio se, in merito all'accertamento delle responsabilità emergenti da violazione del diritto d'autore, i giudici dello Stato membro siano competenti solamente in merito ai danni causati nel territorio nazionale oppure possano o debbano pronunciarsi sulle azioni commesse anche al di fuori dello specifico territorio.</i></p>
<p>C-426/21</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. CULTURA</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Proprietà intellettuale</p> <p>Comunicazioni elettroniche - diritto d'autore - videoregistrazione online - nozione di copia privata - nozione di «comunicazione al pubblico»</p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con specifico riguardo all'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5 della predetta direttiva.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi della normativa nazionale austriaca, la gestione di un videoregistratore online ricada nell'ambito di applicazione della nozione di copia privata e se tale interpretazione sia in linea con la normativa europea o meno. Dubbio se, in linea con la normativa europea, una società che fornisce una versione completa di IPTV</i></p>

		<i>(hardware, software e supporto tecnico) debba essere ritenuta responsabile o meno della «comunicazione al pubblico» di contenuti protetti della trasmissione.</i>
C-427/21 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Lavoro e politiche sociali Distacco di personale - applicabilità della normativa sul lavoro tramite agenzia interinale Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in particolare articolo 1 (“Ambito di applicazione”), paragrafi 1 e 2, articolo 2 (“Finalità”) e articolo 3 “Definizioni”), paragrafo 1, lettere da a) a e) <i>Dubbio se nelle ipotesi in cui le mansioni del lavoratore sono trasferite ad un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest’ultimo, fornire stabilmente al terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dal diritto europeo per il lavoro tramite agenzia interinale. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se sia compatibile con il diritto unionale, alla luce dell’obiettivo di salvaguardia dell’occupazione e del posto di lavoro, una normativa nazionale che esclude espressamente il distacco del personale dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera.</i>
C-431/21 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	Fiscalità e dogane Libertà di stabilimento e libera prestazioni di servizi – prezzi di trasferimento infragruppo o transfer pricing – obblighi documentali – maggiorazione del reddito Interpretazione degli artt. 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 – libera di prestazione di servizi del TFUE. <i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che prevede, in caso di mancato rispetto degli obblighi documentali in materia di transfer pricing internazionale, una maggiorazione del reddito dichiarato dal contribuente.</i>

<p style="text-align: center;">C-448/21 PORTOGALLO</p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p style="text-align: center;">Mercato interno</p> <p>Servizi di pagamento - responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni non autorizzate</p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2) in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento (PSP) per le operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 61 (“Deroghe consensuali in caso di utente dei servizi di pagamento non consumatore”), 71 (“Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate”), 72 (“Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”), 73 (“Responsabilità del PSP”) e 74 (“Responsabilità del pagatore”).</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di attribuire la responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate al PSP anche quando questi non sia il soggetto che meglio controlla la fonte del rischio nonché sulla possibilità di derogare al regime di responsabilità del PSP quando il pagatore non sia un consumatore.</i></p>
<p style="text-align: center;">C-449/21 FRANCIA</p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p style="text-align: center;">Concorrenza</p> <p>Concentrazioni di imprese - abuso di posizione dominante</p> <p>Interpretazione del regolamento n.139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e dell’art. 102 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE un’operazione di concentrazione, che non riveste dimensione comunitaria e sia inferiore alle soglie di controllo possa essere considerata da un’autorità nazionale garante della concorrenza come costitutiva di un abuso di posizione dominante tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.</i></p>
<p style="text-align: center;">C-455/21 ROMANIA</p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p style="text-align: center;">Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive - adesione ad una comunità di acquisto internazionale - offerta ai partecipanti della possibilità di percepire entrate sotto forma di rimborsi per acquisti, commissioni e altri vantaggi - configurabilità della qualifica di “consumatore”</p>

		<p>Interpretazione dell'art. 2, lett. b) direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che stipula, con una società commerciale, un contratto di adesione in forza del quale tale persona fisica ha il diritto di partecipare alla comunità di acquisto posta in essere dalla suddetta società, di acquistare beni e servizi presso commercianti che intrattengono un rapporto contrattuale con tale società e di svolgere un'intermediazione presso altre persone nel contesto della suddetta comunità, nonostante la clausola contrattuale che prevede che al rapporto contrattuale tra la società e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, a prescindere dal domicilio del cliente, ai fini di una effettiva tutela del consumatore.</i></p> <p><i>Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che ha stipulato con un professionista un contratto avente un duplice scopo, vale a dire quando il contratto è stipulato a fini che ricadono in parte nell'attività commerciale, economica o professionale di tale persona fisica e in parte al di fuori di tale attività, e lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica non ha un peso predominante nel contesto generale del contratto.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano i principali criteri da applicare per stabilire se lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica presenti o meno un peso predominante nel contesto generale del contratto.</i></p>
<p>C-470/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. CULTURA</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Illeciti in materia di diritto d'autore - trattamento automatizzato dei dati personali - accesso sproporzionato ai dati di connessione - controllo preventivo da parte di un'autorità giurisdizionale</p> <p>Compatibilità con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, di disposizioni nazionali che autorizzano un accesso sproporzionato ai dati di connessione relativi</p>

	AGID- AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	all'identità civile degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica e dei corrispondenti indirizzi IP per reati non gravi, senza un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità che offra garanzie di indipendenza e d'imparzialità, e senza che vengano previsti mezzi di ricorso.
Cause riunite C-495/21 e C-496/21 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. SALUTE AIFA- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	<p style="text-align: center;">Salute</p> <p>Diritto farmaceutico- distinzione tra dispositivi medici a base di sostanze e medicinali</p> <p>Interpretazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, e della Direttiva 2001/83/CE 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano come modificata dalla direttiva 2012/26/UE.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di classificare come dispositivo medico a base di sostanze uno spray nasale per la pulizia ed il drenaggio delle cavità nasali la cui modalità di azione, in base allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia nota e non sia quindi possibile stabilire in modo definitivo se l'azione principale prevista sia conseguita per via farmacologica o fisico-chimica.</i></p>